

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale per la modifica degli art. 23 e 84 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) - Petizioni

del 19 ottobre 2020

L'attuale quadro normativo volto a disciplinare la procedura di trattazione delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio prevede che le stesse vengano dapprima comunicate al plenum dal Presidente e in seguito trasmesse d'ufficio, per esame e preavviso (e senza discussione), alla Commissione giustizia e diritti (art. 23 lett. d) LGC e art. 84 cpv. 1 e 2 LGC). Quest'ultima, riferisce quindi al Gran Consiglio, proponendo alternativamente di entrare nel merito della petizione, di esaminarla o rinviarla all'esame di una Commissione generale, tematica o speciale (art. 84 cpv. 2 lett. a) LGC), di non entrare nel merito e quindi archivarla (art. 84 cpv. 2 lett. b) LGC), oppure di non entrare nel merito e rinviarla, se del caso, ad altra Autorità competente (art. 84 cpv. 2 lett. c) LGC).

Capita però che - in ispecie, qualora dopo l'esame preliminare della petizione, la CGD dovesse proporre il rinvio all'esame di un'altra Commissione - tale procedura rallenti la trattazione della richiesta, o contribuisca addirittura a renderla priva di oggetto in quanto superata dagli eventi (ad esempio come accaduto recentemente con la petizione presentata dall'Associazione dei docenti delle scuole medie e superiori ticinesi, concernente la richiesta di intervento del Gran Consiglio riguardo al progetto "Nuovo piano delle lezioni settimanali del Liceo").

La presente iniziativa propone quindi l'introduzione di un correttivo alla LGC, che sopprima la trasmissione d'ufficio delle petizioni alla GCD (con le conseguenze testé descritte e i ritardi che ne potrebbero derivare) e introduca la facoltà per l'Ufficio presidenziale di formulare al plenum una specifica proposta di attribuzione, che a seconda dell'oggetto, indirizzi la richiesta al vaglio di una determinata commissione generale, tematica o speciale.

Per i suesposti motivi, si chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente la proposta di modifica legislativa annessa alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio:

Daniele Caverzasio, Presidente

Agustoni - Durisch - Foletti - Gianella Alessandra -

La Mantia - Morisoli - Pini - Schoenenberger

Disegno di

## **LEGGE**

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 19 ottobre 2020 presentata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

**d e c r e t a :**

### **I.**

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

#### **Articolo 23 lett. d)**

d) abrogata;

#### **Articolo 84 cpv. 1 e cpv. 2**

<sup>1</sup>Ogni petizione è comunicata al plenum dal Presidente del Gran Consiglio; in seguito essa è trasmessa senza discussione, per esame, a una Commissione generale, tematica o speciale.

<sup>2</sup>Stralciato.

### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.